

LEGGE DI BILANCIO 2023 - APPROFONDIMENTI

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

PENSIONE ANTICIPATA A QUOTA 103

Nell'articolo pubblicato il 4 gennaio u.s. (<https://www.eticapa.it/eticapa/legge-di-bilancio-2023-le-misure-di-natura-fiscale/#more-13771>) abbiamo evidenziato alcune misure contenute nella Legge di Bilancio 2023.

Con questa appendice riteniamo opportuno approfondire un paio di argomenti che interessano i pensionati:

1. l'adeguamento delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (c.d. perequazione)
2. la pensione anticipata a "Quota 103".

In attesa dei chiarimenti che sicuramente l'Inps farà sui due argomenti, vogliamo, intanto, cercare di interpretare le regole che la Legge di Bilancio introduce sia per stabilire gli importi delle varie fasce "di pensione mensile" da rivalutare ognuna con una percentuale diversa dal 1° gennaio 2023 e sia sull'ammontare dell'importo massimo di pensione spettante dal momento temporale dell'anticipo di quota 103, fino al momento del percepimento dell'intero importo di pensione al compimento dei 67 anni.

1. PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI - Commi 309 e 310

Come informazione introduttiva va ricordato che la percentuale di adeguamento, per perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023, è stata stabilita dal MEF - in via provvisoria sull'aumento registrato dall'Istat nei primi 9 mesi 2022 - **pari al 7.3% annuo**. Ricordiamo che la percentuale definitiva è attesa verso fine 2023, con effetto retroattivo sulle pensioni percepite sempre al 1° gennaio 2023.

Entrando nel particolare della legge di Bilancio, il **Comma 309** stabilisce, letteralmente, che: *"Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"*. Pertanto si riportano di seguito gli importi in vigore prima della Legge di Bilancio e correlati a tale disposizione:

Tabella A

MULTIPLICATORE SULL'IMPORTO PENSIONE MINIMA	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
	DA	A			
1	525,38	525,38	7,3	100	7,3
fino a 4	525,39	2.101,52	7,3	100	7,3

Sempre al Comma 309, lettera b) sono stabilite le percentuali *"per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi"*. Al riguardo, con gli importi in vigore ante Legge di Bilancio, si configurerebbero i seguenti aumenti percentuali per fasce di pensione mensile:

Tabella B

MULTIPLICATORE SULL'IMPORTO PENSIONE MINIMA	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
	DA	A			
da 4 a 5	2.101,53	2.626,90	7,3	85	6,2
da 5 a 6	2.626,91	3.152,28	7,3	53	3,9
da 6 a 8	3.152,29	4.203,04	7,3	47	3,4
da 8 a 10	4.203,05	5.253,80	7,3	37	2,7
> di 10	5.253,81	>>>>>>	7,3	32	2,3

Tale quadro iniziale degli importi che delimitano le fasce pensionistiche soggette a perequazione, a nostro parere, **va aggiornato** con le successive disposizioni contenute al Comma 309.

Al punto 1), 2° capoverso, della lettera b) del suddetto comma, è disposto: "Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), **l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato**".

Inoltre, **al comma 309 lettera b), ai punti 2), 3) e 4)** viene disposto specularmente che: "Per le pensioni di importo superiore **a cinque, ...sei, ...otto e ...dieci volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, **l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato**".

Ciò significa che i limiti degli scaglioni pensionistici basati sugli importi riferiti a prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio, **per norma vengono modificati** con gli importi "dei limiti maggiorati" sotto indicati:

Tabella C

MOLTIPLICATORE SULL'IMPORTO PENSIONE MINIMA	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %	AUMENTO MENSILE IN EURO	NUOVO IMPORTO LIMITE MAGGIORATO
	DA	A					
1	525,38	525,38	7,3	100	7,3	38,35	563,73
fino a 4	525,39	2.101,52	7,3	100	7,3	153,41	2.254,93
da 4 a 5	2.101,53	2.626,90	7,3	85	6,2	163,00	2.789,90
da 5 a 6	2.626,91	3.152,28	7,3	53	3,9	121,96	3.274,24
da 6 a 8	3.152,29	4.203,04	7,3	47	3,4	144,21	4.347,25
da 8 a 10	4.203,05	5.253,80	7,3	37	2,7	141,91	5.395,71

In base ai nuovi importi limite maggiorati, esposti in tabella C, per comodità di comprensione, **riepilghiamo in tabella D i nuovi limiti di pensione mensile per fasce di percentuale d'aumento (per 13 mensilità)** spettante dal 1° gennaio 2023:

Tabella D

MOLTIPLICATORE SULL'IMPORTO PENSIONE MINIMA	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA RICONOSCIUTA IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
	DA	A			
1	525,38	525,38	7,3	100	7,3
fino a 4	525,39	2.254,93	7,3	100	7,3
da 4 a 5	2.254,94	2.789,90	7,3	85	6,2
da 5 a 6	2.789,91	3.274,24	7,3	53	3,9
da 6 a 8	3.274,25	4.347,25	7,3	47	3,4
da 8 a 10	4.347,26	5.395,71	7,3	37	2,7

2.PENSIONE ANTICIPATA A QUOTA 103 - Comma 283

Quanto sopra descritto ha un riflesso anche sul contenuto del Comma 283 che stabilisce che, in via sperimentale e solo per il 2023, con i **requisiti minimi di 62 anni di età e di 41 anni di contributi** si potrà accedere alla pensione.

Come avevamo descritto nel nostro precedente articolo, a tale possibilità di pensionamento anticipato, si associa la limitazione che l'assegno percepito al momento della pensione anticipata potrà essere, mensilmente, "riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto **a legislazione vigente**".

In coerenza con quanto previsto al Comma 309 per la perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023, riteniamo che il valore massimo della pensione lorda mensile - spettante dal momento temporale dell'anticipazione e fino alla maturazione del requisito dei 67 anni -, sia di 2.818,65 euro lordi.

Tale interpretazione è confortata dal fatto che, come evidenziato in Tabella C, **dal 1° gennaio 2023 (quindi a legislazione vigente)** il minimo è passato da 525,38 a **563,73**.

Da un attento esame del Comma 310, riteniamo che dal conteggio del nuovo importo minimo di pensione, *a legislazione vigente*, vadano esclusi gli ulteriori aumenti transitori dell'1,5% solo per il 2023 e del 2,7% solo per il 2024. Tale convincimento è dato da quanto precisato dal legislatore al Comma 310 e cioè che: *“L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito”*.

Abbiamo ritenuto di fare questo approfondimento per aiutare la comprensione delle norme, nell'ottica che quanto scritto sia un'interpretazione che attende **le dovute conferme, soprattutto dall'Inps**. Il legislatore quando “elabora” le norme sembra sempre dimenticarsi che a leggerle sono persone non “specializzate”, ma cittadini comuni che, comunque, dovrebbero aver chiari i loro diritti.

Giuseppe Gasparini